

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.: D.D. n. 1-181 del 12/1/2015 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Rochemolles e affluenti in Comune di Bardonecchia ad uso potabile, assentita a Smat S.p.A.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 1-181 del 12/1/2015:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Società Metropolitana Acque Torino - Smat SpA, C.F./P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino C.so XI Febbraio n. 14 la concessione di grande derivazione d'acqua dal T. Rochemolles e affluenti in Comune di Bardonecchia, secondo quanto riportato in premessa, in misura di 550 litri/s massimi e 400 litri/s medi ad uso potabile per l'alimentazione della rete acquedottistica dei Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bussoleno, Bruzolo, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante

3) di dare atto che ai sensi di legge l'intervento è indifferibile, urgente, di pubblica utilità e di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso delle acque;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel relativo disciplinare;

5) ai sensi dell'art. 28 comma 10 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., a decorrere dalla data di attuazione dell'intervento potabile richiesto, ed anche tenuto conto – se del caso sulla base di quanto indicato in premessa, della intervenuta normativa riguardante l'obbligo di rilascio del DMV, i termini di concessione delle sotto riportate utenze parzialmente sottese sono ridefiniti d'ufficio come segue:

cod. utenza	n. pr.	titolare	Potenza nominale media di concessione (kW)	Nuova potenza nominale media (kW)
TO119	192/1	Cave e Miniere di Oulx srl	128,02	82
TO2141	TO450	Iren Energia SpA	47.416,00 (*)	45.643
TO703	155/85	Enel Green Power SpA – Susa I salto	1087,50	891
TO2358	155/115	Comune di Susa – Susa IV salto	446,00 (*)	433
TO878	155/10	Geogreen SpA	2.443,00 (*)	2375
TO85	155/23	Energetica srl	444,02 (*)	432
TO873	155/73	Sitaf SpA – Villa Quagliotti	902,00 (*)	878

(*) già comprensiva dell'obbligo di rilascio del DMV

E' fatta salva per i titolari la facoltà di chiedere la revisione delle potenze come sopra determinate sulla base di apposito studio idrologico di dettaglio;

6) in ragione di quanto descritto in premessa, il concessionario è tenuto a concludere con i titolari delle utenze TO119 e TO873, entro la data di entrata in esercizio della nuova opera acquedottistica, apposito accordo in merito all'ammontare dell'indennizzo dovuto per la mancata produzione di energia; tale indennizzo è dovuto con decorrenza dalla entrata in funzione della derivazione a scopo potabile e fino alla scadenza dei titoli delle concessioni idroelettriche;

7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; detto canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

8) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9) di comunicare che, per quanto concerne l'utilizzo energetico, originariamente richiesto con la domanda in data 4/4/2008 e del quale con domanda in data 8/2/2012 si è chiesto lo stralcio dalla presente procedura, il relativo procedimento è sospeso; al fine di superare tale sospensione il concessionario dovrà presentare la domanda di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, da inoltrare secondo le modalità di cui al D.M. 10.09.2010 con la modulistica disponibile presso il sito internet di questa Amministrazione;

10) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, ai Comuni ed ai concessionari idroelettrici interessati nonché al Servizio Amministrazione e Controllo di questa Area, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/1/2015

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Trattandosi di derivazione che si avvale di opere di una utenza preesistente, il concessionario è tenuto al rispetto della Convenzione di corso sottoscritta con il concessionario idroelettrico in data 8/2/2008; per effetto di tali accordi Enel Green power SpA è tenuta, nell'ambito della concessione di derivazione d'acqua rilasciata con D.M. n. 462 del 7.4.1987 per l'impianto denominato "Bardonecchia Rochemolles", a fornire a Smat SpA la portata istantanea richiesta a scopo potabile in relazione alle esigenze di integrazione dei sistemi acquedottistici comunali della Valle di Susa mediante il nuovo sistema acquedottistico di valle, secondo le modalità previste nell'Allegato 2 della citata Convenzione, "Regolamento di esercizio dell'impianto di Bardonecchia Rochemolles".

Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 26-9190 del 14/7/2008 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, con

particolare riferimento ai vincoli derivanti dalla approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R la presente derivazione può costituire, una volta realizzata, sottensione parziale teorica delle seguenti utenze a scopo energetico, che prelevano acqua dal Fiume Dora Riparia e che verranno a scadere in data successiva al termine previsto di entrata in funzione della nuova opera acquedottistica: derivazione in Comune di Oulx della Cave e Miniere di Oulx srl (n. pr. 192/1), derivazione in Comune di Avigliana della Sitaf SpA (impianto denominato "Villa Quagliotti" – n. pr. 155/73). Il concessionario è pertanto tenuto a concludere con dette utenze, entro la data di entrata in esercizio della nuova opera acquedottistica, apposito accordo in merito all'ammontare dell'eventuale indennizzo dovuto per la mancata produzione di energia; in assenza di tale accordo nei termini prescritti, le modalità di quantificazione degli indennizzi verranno stabilite dalla Autorità concedente.

Inoltre, come per il passato, il gestore dell'invaso dovrà continuare a rispettare tutti gli usi, legittimamente costituiti, di acque che fossero interessati dalla derivazione, secondo quanto disposto dall'art. 7 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 29/9/1983 ed approvato con D.I. n. 462 del 7/4/1987.

Al fine di quantificare le possibili interferenze indotte sull'ecosistema fluviale e sui popolamenti ittici e macrobentonici del corso d'acqua dalle variazioni di portata e dalla riduzione della superficie di alveo bagnato, il concessionario è tenuto, nell'ambito del progetto esecutivo di cui al successivo art. 12, a presentare uno specifico programma di monitoraggio delle componenti biologica, chimico-fisica, ittiologica, dell'indice di funzionalità fluviale del corso d'acqua nonché della portata in alveo; detto programma dovrà venire integrato con la rete regionale esistente sui corpi idrici interessati nonché con il programma di monitoraggi finalizzato alla gestione dell'impianto idroelettrico denominato "Pont Ventoux – Susa", e dovrà prevedere una fase di monitoraggio ante operam ed una successiva fase post operam, che non dovrà avere durata inferiore a tre anni, ed indicare, per ciascuna delle componenti, l'ubicazione delle stazioni, la modalità e la frequenza dei campionamenti ed i relativi metodi di analisi. I dati relativi ai monitoraggi dovranno venire trasmessi alla Autorità concedente con la cadenza e le modalità che verranno indicate e comunque con cadenza minima semestrale.

(... omissis ...)

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

La gestione dei rilasci dovrà avvenire secondo le modalità di seguito indicate, e comunque in ottemperanza ai principi sanciti nella D.G.R. n. 26-9190 del 14/7/2008, riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998:

1) sulla base di quanto indicato nella citata D.G.R. ed in applicazione dell'art. 9 del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R, il rilascio del DMV dal serbatoio di Rochemolles e dalla sola opera di presa sul Rio Valfredda potrà venire ridotto (deroga) nel periodo dal 1 Novembre al 30 aprile di ogni anno fino al pieno soddisfacimento del fabbisogno potabile;

2) nel restante periodo dell'anno il rilascio del DMV dall'invaso di Rochemolles e la relativa regola operativa verranno stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R, dalla Autorità concedente a seguito dell'esame del programma di rilasci predisposto dal gestore, nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico appositamente costituito e composto da Enel Green power SpA, Smat SpA, Provincia di Torino, Regione Piemonte e Comune di Bardonecchia; detto tavolo tecnico avrà lo scopo di perseguire la più razionale utilizzazione delle acque e di meglio contemperare le esigenze degli usi potabile ed energetico con le esigenze di tutela ambientale mediante il rilascio del deflusso minimo vitale, garantendo una gestione flessibile ed ottimale delle acque nel rispetto delle norme e delle condizioni del presente disciplinare; eventuali riduzioni del rilascio in rapporto al programma approvato potranno essere disposte dalla Autorità concedente su richiesta di Smat e previo parere favorevole del tavolo tecnico di cui sopra;

3) nei periodi in cui le disponibilità naturali sono sufficienti al pieno soddisfacimento del fabbisogno potabile, Enel Green Power SpA è tenuta ad attuare, nell'ambito della concessione di derivazione d'acqua rilasciata con D.M. n. 462 del 7/4/1987, i seguenti rilasci:

- dal rio Almiane: 17 litri/s
- dal rio Valfredda: 50 litri/s
- dal rio Malrif: 3 litri/s

4) in merito alla presa di emergenza sul Torrente Rochemolles, il concessionario è tenuto a rilasciare la portata minima istantanea pari a 194 litri/s; detta portata potrà venire derogata fino al pieno soddisfacimento del fabbisogno potabile; in corrispondenza di tale sezione di presa dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al Deflusso Minimo Vitale, nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata (asta idrometrica tarata), da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico; l'Autorità concedente potrà comunque richiedere l'installazione di appositi dispositivi di misura del Deflusso Minimo Vitale, qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.

Il concessionario è comunque tenuto, in ogni condizione di esercizio della presa di emergenza, ad evitare il verificarsi di situazioni di asciutta totale, con particolare riferimento al tratto urbano in Comune di Bardonecchia.

L'esercizio delle derivazioni, fatte salve le deroghe sopra indicate, dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai succitati valori di Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"